

VERBALE DI ACCORDO A LATERE



Oggi, 10 aprile 2020,

tra

Conforama Italia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Eric Joselzon e dalla Sig.ra Simona Delledonne, Responsabile Amministrazione del Personale, assistita dagli avvocati Annarita Ammirati e Massimo Dramis (di seguito anche solo la "**Società**"),

e

i rappresentanti delle segreterie nazionali della Filcams-CGIL, Fisascat-Cisl, Uiltuos, rispettivamente in persona dei signori Sig.ri Vanessa Caccерini, Aurora Blanca, Antonio Vargiu e Gennaro Strazzullo, nonché le relative strutture territoriali e le R.S.A./R.S.U. (di seguito, congiuntamente, le "**OO.SS.**")

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che:

- A. in data 10 aprile 2020 è stato sottoscritto tra le Parti un verbale di accordo per il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (di seguito, "**C.I.G.D.**"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.L. 18/2020 e del Decreto Interministeriale 24 marzo 2020, con decorrenza dal 12 marzo 2020, per un massimo di n. 1291 dipendenti occupati presso le Unità indicate nell'Allegato 1 al suddetto verbale di accordo (qui di seguito l'"**Accordo di C.I.G.D.**");
- B. le Parti, con il presente verbale, intendono integrare le previsioni dell'Accordo di CIGD;

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

1. In considerazione del fatto che il trattamento di integrazione salariale spettante ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. sarà corrisposto con pagamento diretto dell'INPS, come previsto dall'art. 22, D.L. n. 18/2020, le OO.SS. hanno richiesto alla società di far fronte alla continuità reddituale dei dipendenti. Tutto ciò considerato, a fronte della situazione dichiarata dalla società di mancanza di liquidità dovuta alla sospensione dell'attività di vendita al dettaglio dal 12 marzo 2020, la Società si farà parte attiva, per quanto di sua competenza, affinché i dipendenti sospesi in C.I.G.D. possano accedere, qualora interessati, all'anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte del sistema bancario, come previsto dalla "*Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020*" sottoscritta, in data 30 marzo 2020, tra ABI, le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali. A tale proposito, la Società dà atto che la propria banca di riferimento, ovvero la "BNL" risulta inserita nell'elenco degli istituti di credito aderenti a tale convenzione e che, quindi, i lavoratori potranno rivolgersi anche alla stessa per la richiesta dell'anticipazione degli importi di C.I.G.D..

In relazione a quanto precede, la Società si impegna ad agevolare, per quanto di propria competenza, i rapporti tra i lavoratori che vorranno richiedere l'anticipazione tramite la BNL e quest'ultima, impegnandosi a collaborare attivamente con gli stessi per il disbrigo degli adempimenti necessari a tal fine, fungendo anche da tramite, ove possibile tra la BNL e i dipendenti in questione. Analogo impegno di collaborazione attiva viene assunto dalla Società anche qualora il dipendente decida di formulare richiesta per il pagamento anticipato dell'integrazione salariale ad istituto di credito diverso dalla BNL.



2. La Società, tuttavia, quale condizione di miglior favore, riconoscerà in via convenzionale ai dipendenti sospesi in C.I.G.D. la maturazione, per il mese di marzo, del rateo della 14° mensilità prevista dal CCNL applicato in azienda. Si precisa che per i dipendenti già interessati dal trattamento di integrazione salariale connesso ai Contratti di Solidarietà di cui alla premessa A dell'Accordo di C.I.G.D. la maturazione, per il mese di marzo, del rateo di 14° avverrà per intero (senza tenere conto dell'eventuale riduzione salariale derivante dal trattamento di integrazione in essere).



3. Le Parti convengono di incontrarsi, per il periodo di durata della C.I.G.D, per un esame congiunto della situazione, ove possibile con cadenza settimanale, in modalità di videoconferenza, a decorrere dal giorno 23 aprile, da intendersi già concordato per lo svolgimento della prima riunione. In particolare, nel corso dei predetti incontri la Società riferirà sullo stato dei finanziamenti nel frattempo eventualmente ottenuti per superare la corrente e temporanea crisi di liquidità - anche grazie alla normativa in corso di emanazione e/o all'approvazione di eventuali forme di ricorso al credito. Nel caso di ottenimento dei predetti finanziamenti le parti valuteranno, per i lavoratori che non avessero ottenuto l'anticipazione del trattamento di integrazione salariale dalla banca ai sensi del punto 2 che precede, l'anticipazione dei ratei di 14° mensilità maturati a tutto il 31 marzo 2020, fino alla concorrenza del trattamento di integrazione salariale spettante a ciascun dipendente su base mensile.
4. La Società si impegna ad attuare, come fatto fino ad ora, tutte le misure di protezione della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, anche ai sensi del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato in data 14 marzo 2020 tra Governo e Cgil, Cisl e Uil, costituendo, tra le altre misure, anche il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del Protocollo ivi previsto, nel rispetto all'organizzazione aziendale e al fine di favorire l'uniformità dell'applicazione del protocollo in tutte le Unità della Società. Alla ripresa dell'attività, per il personale della sede centrale di Milano si darà priorità, ove possibile, al lavoro svolto in modalità agile.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società



Le OO.SS.

